



## Documento correlato a: Giurisprudenza



### T.A.R. Perugia, (Umbria) sez. I, 03/12/2018, (ud. 06/11/2018, dep. 03/12/2018), n.650

Somma

Massime

Documenti correlati

Intestazione

Fatto

P.Q.M.

#### Intestazione



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria  
(Sezione Prima)  
ha pronunciato la presente  
SENTENZA  
sul ricorso numero di registro generale 242 del 2018, proposto da Da. Ge., rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Gobbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
contro  
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Perugia, in persona del legali rappresentanti pro tempore, organicamente rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Perugia, via degli Offici, 14;  
per l'annullamento  
previa sospensione dell'efficacia  
- del provvedimento/decreto di cui appresso emesso dalla Questura di Perugia, datato 3 maggio 2018 e notificato al ricorrente in data 4 maggio 2018 con il quale è stato ordinato al ricorrente "L'immediata cessazione di ogni attività di vigilanza svolta da Ge. Da., sopra generalizzato, con diffida che non ottemperando verrà segnalato, ai sensi dell'art. 650 c.p., alla competente A.G." nonché il susseguente provvedimento avente prot 0045828 in data 11 maggio 2018 il quale afferma "Appare ovvio che, qualora il vostro assistito ritenga di svolgere lecitamente e correttamente attività di portierato - come segnalato -, nessun obbligo di cessare le attività sussiste, salvo i debiti controlli che verranno svolti anche sulla base di eventuali interventi correttivi posti in essere dal sig. Ge.";  
- nonché di tutti gli atti preparatori, inerenti, conseguenti e/o connessi, in quanto illegittimi in fatto ed in diritto.  
Visti il ricorso e i relativi allegati;  
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell'Ufficio Territoriale del Governo Perugia;  
Visti tutti gli atti della causa;  
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2018 il dott. Enrico Mattei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;  
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### Fatto

#### FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 28 maggio 2018, il sig. Da. Ge., in qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società ONE s.r.l., svolgente attività di portierato classico, sia diurno che notturno, ha adito l'intestato Tribunale per chiedere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia del provvedimento, meglio in epigrafe riportato, dell'art. 650 c.p., alla competente A.G." nonché il susseguente provvedimento avente prot 0045828 in data 11 maggio 2018 il quale afferma "Appare ovvio che, qualora il vostro assistito ritenga di svolgere lecitamente e correttamente attività di portierato - come segnalato -, nessun obbligo di cessare le attività sussiste, salvo i debiti controlli che verranno svolti anche sulla base di eventuali interventi correttivi posti in essere dal sig. Ge.";



Questura di Perugia gli ha ordinato "l'immediata cessazione di ogni attività di vigilanza", in quanto svolta in assenza della prescritta licenza di pubblica sicurezza.

2. L'impugnativa è stata affidata ai seguenti motivi:

I. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 ed eccesso di potere, atteso che contrariamente a quanto affermato nell'ordinanza impugnata non sussisterebbero le esigenze di celerità del giustificanti la mancata comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento, con conseguente lesione delle garanzie partecipative del ricorrente di cui alla legge 241/1990.

II. Violazione e falsa applicazione degli art. 134,138,140 e 17/ter del R.D. 18/06/1931 nr. 773 ed eccesso di potere, non potendo applicarsi al caso di specie la normativa in tema di vigilanza a mezzo di guardie giurate.

III. Violazione e falsa applicazione dell'allegato D, punto 3.b. 1. del DM 269/2010 ed eccesso di potere, atteso che la disposizione citata non impone l'utilizzo di guardie particolari giurate per attività diverse dalla vigilanza.

IV. Violazione e falsa applicazione dell'allegato B, comma 1, lettera c, del DM 269/2010 ed eccesso di potere, atteso che l'intervento della Guardia Giurata è ammissibile solo al fine della salvaguardia dei beni mobili e immobili essendogli preclusa la possibilità di svolgere altre attività.

V. Conflitto di provvedimenti/ordinanze ed eccesso di potere, avendo la Questura di Perugia successivamente rappresentato al ricorrente con nota in data 11 maggio 2018, in risposta all'istanza di annullamento del provvedimento impugnato, che qualora si "ritenga di svolgere lecitamente e correttamente attività di portierato - come segnalato -, nessun obbligo di cessare le attività sussiste, salvo i debiti controlli che verranno svolti anche sulla base di eventuali interventi correttivi posti in essere dal sig. Ge."

3. Le intime amministrazioni si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso, contestando le censure *ex adverso* svolte e chiedendone il rigetto.

4. Con ordinanza cautelare n. 109/2018, il Collegio ha accolto la domanda di sospensione del provvedimento impugnato sul rilievo che "l'attività esercitata dal ricorrente alla luce degli elementi allegati pare ascrivibile ad attività di portierato per conto di alcuni condomini, come tale nettamente distinta dall'attività di vigilanza, nei cui soli confronti è richiesta l'autorizzazione prefettizia di cui all'art. 134 TULPS".

5. Alla pubblica udienza del giorno 6 novembre 2018, la causa è passata in decisione.

6. Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.

7. Premette al riguardo il Collegio, che per giurisprudenza costante le prestazioni che possono essere svolte dalle società di portierato e di global service senza autorizzazione di cui all'art. 134 del TULPS si risolvono, in via esemplificativa, nell'attività di: controllo delle infrastrutture di servizio, registrazioni dei visitatori, monitoraggio dell'impianto di allarme, vietare la sosta nella guardiola a persone non autorizzate; fornire indicazioni; custodire le cose loro consegnate; ispezionare, dopo la chiusura del portone, i cancelli, ogni altra porta di accesso ed i locali; svolgere uno specifico lavoro di prevenzione ed eventuale intervento antincendio, antiallagamento, fughe di gas; in operazioni di pesatura dei materiali scaricati nei locali o nei cantieri dell'azienda; accertamento dell'effettivo funzionamento delle attrezzature di riscaldamento dei locali e dei bruciatori (cfr., *ex multis*, Cass. Pen., sez. I, 12 aprile 2006, n. 14258).

8. Ciò considerato, occorre rilevare che dai contratti dimessi agli atti di causa appare incontestabile che l'attività di portierato svolta per conto di alcuni condomini, sia conforme alle sopra richiamate coordinate giurisprudenziali, trattandosi di attività di vigilanza meramente passiva atta a favorire una ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori e dunque non necessitante della contestata autorizzazione di pubblica sicurezza.

9. Ne consegue che gli eventuali comportamenti esorbitanti tale modalità di vigilanza, esclusivamente passiva, eventualmente posti in essere dal personale preposto alla sorveglianza, non possono imputarsi al datore di lavoro, ovvero all'odierno ricorrente, bensì unicamente nei confronti dei lavoratori che li hanno posti in essere, in quanto esorbitanti le prestazioni di portierato dovute per contratto.

10. Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento della domanda di annullamento del provvedimento della Questura di Perugia del 3 maggio 2018 con il quale è stato ordinato al ricorrente "l'immediata cessazione di ogni attività di vigilanza" ex artt. 134 e ss. TULPS.

11. Tenuto conto della specificità della fattispecie controversa e del fatto che con successivo provvedimento in data 11 maggio 2018, la Questura di Perugia ha rappresentato al ricorrente che nessun obbligo di cessare le attività in contestazione debba ritenersi sussistente laddove egli svolga lecitamente e correttamente attività di portierato, si rinvergono giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese del giudizio.

## PQM

### P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento della Questura di Perugia del 3 maggio 2018.

Compensa tra le parti in causa le spese del giudizio.

Appunta

Stampa

Scarica

Monitora

Invia

Aggiungi pratica

AA

LIVE CHAT

Powered by LiveHelp®

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Raffaele Potenza, Presidente

Paolo Amovilli, Consigliere

Enrico Mattei, Primo Referendario, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03 DIC. 2018.

## Massime Correlate

T.A.R., Perugia, sez. I, 03/12/2018, n. 650

**Prestazioni che possono essere svolte dalle società di portierato e di global service senza autorizzazione di cui all'art 134 del TULPS**

Fonte: Foro Amministrativo (II) 2018, 12, 2255

## Documenti correlati



### Fonti Normative

[RD 18 giugno 1931 n. 773 \(/#/ricerca/fonti\\_documento?idDatabank=7&idDocMaster=3949455&idUnitaDoc=20162771&nVigUnitaDoc=1&isCorrelazioniSearch=true\)](#)



### Documenti stessa classificazione

[SICUREZZA PUBBLICA - In genere](#)